



Bruxelles, 3 febbraio 2020  
(OR. en)

5721/20

UK 1

#### NOTA DI TRASMISSIONE

---

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	3 febbraio 2020
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2020) 35 final
Oggetto:	Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio dei negoziati di un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2020) 35 final.

All.: COM(2020) 35 final



Bruxelles, 3.2.2020  
COM(2020) 35 final

Raccomandazione di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**che autorizza l'avvio dei negoziati di un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran  
Bretagna e Irlanda del Nord**

## RELAZIONE

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

Con la presente raccomandazione la Commissione europea invita il Consiglio dell'Unione europea ad autorizzare l'avvio dei negoziati di un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, a designare come negoziatore dell'Unione la Commissione, a impartire direttive al negoziatore e a designare un comitato speciale che deve essere consultato nella conduzione dei negoziati.

### **2. CONTESTO**

Il 1° febbraio 2020 il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (Euratom).

Le modalità del recesso sono stabilite nell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("Regno Unito") dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso")<sup>1</sup>.

L'accordo di recesso, che è entrato in vigore il 1° febbraio 2020, prevede un periodo di transizione nel quale il diritto dell'Unione si applica al Regno Unito e nel Regno Unito secondo il disposto dell'accordo stesso. Tale periodo terminerà il 31 dicembre 2020, salvo che il comitato misto istituito a norma dell'accordo di recesso adotti, prima del 1° luglio 2020, una decisione unica che proroga il periodo di transizione di un periodo fino a uno o due anni.

Negli orientamenti del 23 marzo 2018 il Consiglio europeo ha ribadito la determinazione dell'Unione ad avere un partenariato quanto più stretto possibile con il Regno Unito in futuro. Secondo gli orientamenti tale partenariato dovrebbe riguardare la cooperazione commerciale ed economica nonché altri settori, in particolare la lotta al terrorismo e alla criminalità internazionale, come pure la sicurezza, la difesa e la politica estera. Il Consiglio europeo ha definito gli orientamenti nella prospettiva della visione globale del quadro delle future relazioni, che sarebbe stata delineata più dettagliatamente nella dichiarazione politica che accompagna l'accordo di recesso e a cui questo si richiama.

La dichiarazione politica che accompagna l'accordo di recesso ("dichiarazione politica")<sup>2</sup> definisce il quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito. Definisce i parametri di "un partenariato ambizioso, ampio, approfondito e flessibile che abbraccia una cooperazione commerciale ed economica imperniata su un accordo di libero scambio globale ed equilibrato, attività di contrasto e giustizia penale, politica estera, sicurezza e difesa e settori più ampi di cooperazione".

In virtù dell'articolo 184 dell'accordo di recesso "L'Unione e il Regno Unito si adoperano al meglio, in buona fede e nel pieno rispetto dei rispettivi ordinamenti giuridici, per prendere le misure necessarie per negoziare sollecitamente gli accordi che disciplinano le loro relazioni future di cui alla dichiarazione politica del 17 ottobre 2019 e a espletare le procedure pertinenti per la ratifica o la conclusione di tali accordi al fine di assicurarne l'applicazione, nella misura del possibile, a decorrere dalla fine del periodo di transizione."

---

<sup>1</sup> GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

<sup>2</sup> GU C 34 del 31.1.2020, pag. 1.

Nelle conclusioni del 13 dicembre 2019 il Consiglio europeo ha ribadito il desiderio di instaurare con il Regno Unito future relazioni quanto più strette possibili, in linea con la dichiarazione politica e nel rispetto degli orientamenti e delle dichiarazioni del Consiglio europeo concordati in precedenza, in particolare delle dichiarazioni del 25 novembre 2018. Il Consiglio europeo ha confermato segnatamente che le future relazioni con il Regno Unito dovranno essere basate su un equilibrio di diritti e obblighi e garantire condizioni di parità. Il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare al Consiglio "un progetto di mandato generale per le future relazioni con il Regno Unito subito dopo l'avvenuto recesso".

### **3. IL NUOVO PARTENARIATO**

Il nuovo partenariato ambizioso e globale prospettato nella presente raccomandazione s'iscrive nella continuità delle conclusioni e degli orientamenti del Consiglio europeo muovendo dalla dichiarazione politica.

Il prospettato partenariato compone un insieme unico di tre componenti principali:

- disposizioni generali (disposizioni sui valori e principi di base e sulla governance);
- disposizioni economiche (disposizioni sul commercio e garanzie della parità di condizioni);
- disposizioni sulla sicurezza (disposizioni sulla cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale e su politica estera, sicurezza e difesa).

Il prospettato partenariato muove dalla convinzione condivisa che la prosperità e la sicurezza sono potenziate dall'ordine internazionale fondato su regole, dalla difesa dei diritti individuali e dello Stato di diritto, da standard elevati di tutela dei diritti di lavoratori e consumatori e dell'ambiente, dalla lotta contro i cambiamenti climatici e dal commercio libero ed equo.

In linea con le conclusioni del Consiglio europeo del 13 dicembre 2019 il partenariato prospettato nella presente raccomandazione ha copertura generale, in quanto include tutti i settori di interesse indicati nella dichiarazione politica: cooperazione commerciale ed economica, cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale, politica estera, sicurezza e difesa, partecipazione ai programmi dell'Unione e cooperazione tematica. La Commissione si adopererà per raggiungere il massimo possibile nel corso del periodo di transizione, per lasciare al periodo successivo il proseguimento dei negoziati sulle eventuali questioni rimaste insolute.

Il prospettato partenariato dovrà rispettare l'autonomia del processo decisionale dell'Unione e il suo ordinamento giuridico, l'integrità del mercato unico e dell'Unione doganale e l'indivisibilità delle quattro libertà. Dovrà assicurare la tutela degli interessi finanziari dell'Unione e rispecchiare lo status di paese terzo non Schengen del Regno Unito, che in quanto tale non può godere degli stessi diritti e benefici di un membro. Il prospettato partenariato dovrà fondarsi su un assetto di governance generale che abbracci tutti i settori di cooperazione.

Quanto al campo di applicazione territoriale del prospettato partenariato, si ricorda che le dichiarazioni da iscrivere nel processo verbale della riunione del Consiglio europeo del 25 novembre 2018 includono la seguente dichiarazione del Consiglio europeo e della Commissione: "Una volta che il Regno Unito avrà lasciato l'Unione, Gibilterra non rientrerà nel campo di applicazione territoriale degli accordi che saranno conclusi fra l'Unione e il Regno Unito. Ciò non preclude tuttavia la possibilità di concludere accordi separati tra

l'Unione e il Regno Unito riguardo a Gibilterra. Fatte salve le competenze dell'Unione e nel pieno rispetto dell'integrità territoriale dei suoi Stati membri, sancita dall'articolo 4, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, detti accordi separati saranno subordinati al previo accordo del Regno di Spagna."

#### **4. I NEGOZIATI**

La Commissione condurrà i negoziati attenendosi alle direttive di negoziato riportate nell'allegato della presente decisione, in consultazione con il comitato speciale designato dal Consiglio.

La Commissione negozierà in costante coordinamento con il Consiglio e i suoi organi preparatori, con i quali si consulterà e ai quali riferirà tempestivamente, così come tempestivamente fornirà loro tutte le informazioni necessarie e tutti i documenti relativi ai negoziati.

La Commissione terrà informato dei negoziati il Parlamento europeo in modo completo e con tempestività.

La Commissione condurrà i negoziati in collaborazione con l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, concertandosi con lui sulle materie rientranti nella politica estera e di sicurezza comune.

#### **5. BASE GIURIDICA**

La base giuridica procedurale di una decisione che autorizza l'avvio di negoziati e impartisce direttive al negoziatore è l'articolo 218, paragrafi 3 e 4, TFUE. Poiché con il prospettato partenariato le parti intendono coprire una gamma generale di materie e instaurare relazioni ambiziose e di lungo periodo, attualmente l'adeguata base giuridica sostanziale della decisione che autorizza l'avvio dei negoziati e impartisce direttive al negoziatore è l'articolo 217 TFUE. Per quanto l'allegato della decisione riporti direttive di negoziato su materie che rientrano nel trattato Euratom, la base giuridica della decisione dovrà comprendere anche l'articolo 101 del trattato Euratom. La base giuridica della presente decisione dovrà pertanto essere l'articolo 218, paragrafi 3 e 4, TFUE e l'articolo 101 del trattato Euratom. Soltanto al termine dei negoziati sarà possibile stabilire la base giuridica sostanziale ai fini della firma e della conclusione del nuovo partenariato.

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**che autorizza l'avvio dei negoziati di un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 1° febbraio 2020 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("Regno Unito") ha receduto dall'Unione europea.
- (2) Le modalità del recesso sono stabilite nell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso")<sup>3</sup>, che è stato negoziato e concluso a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea.
- (3) L'accordo di recesso, che è entrato in vigore il 1° febbraio 2020, prevede un periodo di transizione nel quale il diritto dell'Unione si applica al Regno Unito e nel Regno Unito secondo il disposto dell'accordo stesso. Tale periodo terminerà il 31 dicembre 2020, salvo che il comitato misto istituito a norma dell'accordo di recesso adotti, prima del 1° luglio 2020, una decisione unica che proroga il periodo di transizione di un periodo fino a uno o due anni.
- (4) Negli orientamenti del 23 marzo 2018 il Consiglio europeo ha ribadito la determinazione dell'Unione ad avere un partenariato quanto più stretto possibile con il Regno Unito in futuro. Secondo gli orientamenti tale partenariato dovrebbe riguardare la cooperazione commerciale ed economica nonché altri settori, in particolare la lotta al terrorismo e alla criminalità internazionale, come pure la sicurezza, la difesa e la politica estera. Il Consiglio europeo ha definito gli orientamenti nella prospettiva della visione globale del quadro delle future relazioni che sarebbe stata delineata più dettagliatamente nella dichiarazione politica che accompagna l'accordo di recesso e cui questo si richiama.
- (5) La dichiarazione politica che accompagna l'accordo di recesso ("dichiarazione politica")<sup>4</sup> definisce il quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito. Definisce i parametri di un partenariato ambizioso, ampio, approfondito e

---

<sup>3</sup> GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

<sup>4</sup> GU C 34 del 31.1.2020, pag. 1.

flessibile che abbraccia una cooperazione commerciale ed economica imperniata su un accordo di libero scambio globale ed equilibrato, attività di contrasto e giustizia penale, politica estera, sicurezza e difesa e settori più ampi di cooperazione.

- (6) In virtù dell'articolo 184 dell'accordo di recesso, l'Unione e il Regno Unito si adoperano al meglio, in buona fede e nel pieno rispetto dei rispettivi ordinamenti giuridici, per prendere le misure necessarie per negoziare sollecitamente gli accordi che disciplinano le loro relazioni future di cui alla dichiarazione politica e a espletare le procedure pertinenti per la ratifica o la conclusione di tali accordi al fine di assicurarne l'applicazione, nella misura del possibile, a decorrere dalla fine del periodo di transizione.
- (7) Nelle conclusioni del 13 dicembre 2019 il Consiglio europeo ha ribadito il desiderio di instaurare con il Regno Unito future relazioni quanto più strette possibili, in linea con la dichiarazione politica e nel rispetto degli orientamenti e delle dichiarazioni del Consiglio europeo concordati in precedenza, in particolare delle dichiarazioni del 25 novembre 2018. Il Consiglio europeo ha confermato segnatamente che le future relazioni con il Regno Unito dovranno essere basate su un equilibrio di diritti e obblighi e garantire condizioni di parità. Il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare al Consiglio "un progetto di mandato generale per le future relazioni con il Regno Unito subito dopo l'avvenuto recesso". Il Consiglio europeo ha dichiarato che avrebbe seguito attentamente i negoziati e impartito ulteriori orientamenti politici generali, ove necessario.
- (8) È opportuno pertanto avviare i negoziati di un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. È opportuno designare come negoziatore dell'Unione la Commissione. Per le materie di politica estera e di sicurezza comune la Commissione dovrebbe condurre i negoziati di concerto con l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

La Commissione è autorizzata ad avviare i negoziati di un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

#### *Articolo 2*

La Commissione è designata negoziatrice dell'Unione.

#### *Articolo 3*

La Commissione conduce i negoziati in consultazione con il [nome del comitato speciale] in base alle direttive riportate nell'allegato.

*Articolo 4*

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*